

NOTIZIE UTILI

LAVORO SUBORDINATO

Il tempo impiegato per indossare la divisa è lavoro e va retribuito

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, ancorché relativo alla fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell'ambito della disciplina d'impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 2965/17; depositata il 3 febbraio)

Cassazione: il tempo-divisa va retribuito

Il tempo che serve per indossare la divisa aziendale, anche se relativo alla fase preparatoria del rapporto, deve essere retribuito laddove la relativa prestazione, benché accessoria e strumentale rispetto a quella lavorativa, vada eseguita nell'ambito della disciplina d'impresa e sia esigibile dal datore di lavoro. Così ha disposto la **Cassazione**, sezione lavoro, nella sentenza n. 2965/2017 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di alcuni dipendenti di un'azienda produttrice di gelati e surgelati che agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato per indossare e togliere gli abiti imposti dal datore di lavoro (tute, scarpe antinfortunistiche, copricapi, ecc.).

Perdendo in primo grado, i dipendenti vedevano riconosciuto, limitatamente ad un periodo non ritenuto prescritto, il diritto al pagamento per il tempo delle **operazioni di vestizione e svestizione** dal giudice d'appello che ne considerava "il carattere necessario e obbligatorio per l'espletamento dell'attività lavorativa, e lo svolgimento sotto la direzione del datore di lavoro", determinando anche la durata di tali attività, "facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, in dieci minuti per ognuna delle due operazioni giornaliere (vestizione e svestizione), commisurando quindi il compenso dovuto alla retribuzione oraria fissata dal contratto collettivo applicabile".

Sia i lavoratori che l'azienda si rivolgevano quindi al Palazzaccio. I primi per vedere riconosciuto anche il periodo prescritto, la seconda dolendosi del fatto che il collegio territoriale avesse considerato come lavorativa l'attività preparatoria consistente nell'indossare la divisa.

Gli Ermellini, accolgono solo uno dei motivi proposti dai lavoratori (relativamente alla validità ed efficacia dell'atto di costituzione in mora sottoscritto dal legale degli stessi ad interrompere il decorso della prescrizione), mentre ritengono infondato il ricorso aziendale. Richiamando i principi più volte affermati dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. ex multis Cass. n. 19358/2010) e da quella comunitaria (cfr. Corte Giust. causa C-151/02), affermano che nel rapporto di lavoro si può distinguere "**una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria**, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria". Conseguentemente, **il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro** (e allo stesso deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva) "**se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro**; l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento".

STUDI DI SETTORE

Accertamento induttivo, scatta per presunzioni gravi

L'accertamento induttivo non può scattare in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti anche considerando la regolarità formale delle scritture contabili. (Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza n. 2468/17; depositata il 31 gennaio)

VOLUNTARY DISCLOSURE

Voluntary-bis, pronte le specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate pubblica un provvedimento con le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze per aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria.

VIOLENZA SESSUALE

Denuncia il capo per molestie: le sue pronte dimissioni rendono credibili le accuse

Condanna definitiva per il datore di lavoro, colpevole di avere palpeggiato una sua dipendente. A dare solidità al racconto fatto dalla donna c'è soprattutto la scelta di rinunciare immediatamente a un posto di lavoro sicuro. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5436/17; depositata il 6 febbraio)

NOTIFICAZIONI

Valida la notifica degli atti a mezzo posta dagli uffici finanziari

La Cassazione, con l'ordinanza n. 3073/2017 ha affermato che gli Uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. *(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 3073/17; depositata il 6 febbraio)*

USUCAPIONE

Possesso e usucapione: è necessario il dominio esclusivo

La conservazione del possesso acquisto animo et corpore non richiede l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento essendo sufficiente che il bene posseduto in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore nel senso che questi possa, quando lo voglia, ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. Ne consegue che, permanendo l'animus, il possesso perdura finché persiste la possibilità di ripristinare il corpus, la quale viene meno quando l'animus derelinquendi sia inequivocabilmente manifestato. *(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3133/17; depositata il 7 febbraio)*

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Il Fisco può sindacare le movimentazioni bancarie anche nei confronti dei contribuenti che non svolgono alcuna attività di impresa o professione

L'accertamento basato sulle movimentazioni bancarie non giustificate trova spazio anche nei confronti dei privati, non titolari di partita IVA; solo, però, limitatamente ai versamenti non tracciati. *(Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza n. 2432/17; depositata il 31 gennaio)*

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Reddito e attitudine al lavoro, indefettibili elementi per la determinazione dell'assegno di mantenimento

La determinazione dell'assegno di mantenimento, in caso di separazione, non può prescindere dall'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Non solo: un rilievo, in tal senso, può assumerlo anche la valutazione sull'attitudine al lavoro degli stessi, quale elemento indice della loro capacità di guadagno. *(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza n. 3297/17; depositata l'8 febbraio)*

PUBBLICO IMPIEGO

È ammessa la conversione del rapporto di lavoro autonomo in subordinato nel pubblico impiego?

Il tratto fondamentale che distingue il rapporto di pubblico impiego dal settore privato consiste nella mancata applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro subordinato. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3384/17; depositata l'8 febbraio)*

LICENZIAMENTO

Contestazione disciplinare: non rimandare a domani quello che puoi fare oggi

Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare mira a tutelare la regola di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro, quindi, non può ritardare una contestazione, rendendo – così – più difficile la difesa di un dipendente o perpetuando l'incertezza sulle sorti del rapporto. L'immediatezza della contestazione,...

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3370/2017; depositata l'8 febbraio)

Cassazione: lecito registrare e filmare le conversazioni col cellulare

Inoltre le registrazioni audiovisive effettuate da uno dei partecipanti costituiscono prova documentale valida e particolarmente attendibile

Le registrazioni e i video col telefonino sono leciti e fanno prova in udienza

Le **registrazioni audio e/o video** effettuate da uno dei partecipanti al colloquio o da persona autorizzata ad assistervi costituiscono **prova documentale lecita e utilizzabile nel processo**.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, terza sezione penale, nella **sentenza n. 5241/2017** (qui sotto allegata). L'imputato, un brigadiere dei carabinieri, è accusato per aver indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali e, abusando della sua inferiorità psichica, per aver indotto indebitamente una donna ad avere con lui in due circostanze rapporti sessuali.

Nel rigettare l'impugnazione, gli Ermellini evidenziano che gli elementi indicati dai due provvedimenti di merito, sono **gravi, univoci e convergenti** nell'indicare il ricorrente autore dei fatti, e di altri fatti anche più gravi ancora in accertamento, descritti nell'imputazione.

In particolare, per i giudici alcune considerazioni devono necessariamente svolgersi **sull'uso delle registrazioni video e sonore** nei casi di **violenza sessuale**. Infatti, nel caso in esame, l'imputato aveva anche **filmato integralmente gli incontri sessuali** con le donne (oltre a quelle di cui all'imputazione anche per altre), e dalla visione del filmato e dal contenuto del colloquio erano emersi in maniera inconfutabile (documentati dallo stesso indagato con i video) i **gravi indizi dei reati in contestazione**.

Nonostante le registrazioni siano, nel caso di specie, effettuate dall'indagato, per i giudici queste sarebbero potute ben essere realizzate **dalla stessa vittima di violenze**.

Le **registrazioni, video e/o sonore**, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona **autorizzata ad assistervi** (che non commette il reato di cui agli artt. 617 e 623 c.p., in quanto autorizzato), costituisce **prova documentale valida e particolarmente attendibile**, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, ossia il colloquio tra presenti (e tutto l'incontro, se con video) o la telefonata.

Ancora, sottolinea il Collegio, la persona che registra (o, come nel caso esaminato, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) è **pienamente legittimata a rendere testimonianza**, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o su incarico della Polizia Giudiziaria.

Nel **particolare caso di violenza sessuale** in giudizio, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze. Infatti, secondo i giudici, le **moderne tecniche di registrazione**, alla portata di tutti stante l'uso massiccio dei telefonini c.d. "smartphone", che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una **documentazione inconfutabile e oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate**, tra il violentatore e la vittima.

Ancora, le registrazioni di conversazioni (e di vide) tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, **non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari**, ai sensi dell'art. 267 del c.p.p. in quanto **non rientrano nel concetto di intercettazione** in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.

Quanto precisato relativamente alla sede penale, inoltre, vale anche in relazione al processo civile, poichè le video registrazioni rappresentano prove documentali rientranti nell'ambito di cui all'art. 2712 c.c (riproduzioni meccaniche).

Va comunque sottolineato che la registrazione per essere validamente utilizzabile deve essere effettuata da uno dei protagonisti della conversazione: non è possibile, pertanto, l'estensione dei limiti di applicabilità della normativa codicistica in materia di **intercettazioni telefoniche e ambientali** anche alle intercettazioni di conversazioni tra presenti o al telefono svolte non solo da un estraneo, ma anche da uno degli interlocutori della conversazione medesima.

Si tratta, infatti, di **situazioni del tutto diverse fra loro** e non si può equiparare la registrazione effettuata, sia pure occultamente, da uno dei protagonisti della conversazione, all'ingerenza esterna sulla vita privata costituita dall'intercettazione svolta per opera di un terzo. (Fonte: StudioCataldi)

Lavorare più di 39 ore a settimana fa male alla salute

Per gli scienziati dell'Australian National University le 48 ore stabilite dall'Ilo sono troppe

Troppe ore di lavoro consumano la salute mentale e fisica di una persona per questo **lavorare per più di 39 ore alla settimana fa male**. A cercare di dare una risposta dal punto di vista **scientifico** ci ha pensato un gruppo di ricerca della **Australian National University** che ha analizzato i dati estratti da un'indagine sulle dinamiche tra lavoro, salario e attività domestiche condotta su 8mila adulti. Sorprendenti i risultati perché il limite individuato dai ricercatori è più basso di quello di 48 ore stabilito dall'Ilo (Organizzazione Internazionale del Lavoro ossia l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo) a livello internazionale per il lavoro industriale quasi un secolo fa. Gli scienziati suggeriscono che **per mantenere uno stile di vita salutare non bisognerebbe lavorare più di 39 ore a settimana**, scarse otto ore di lavoro per i giorni feriali (dunque sabato e domenica esclusi), soprattutto considerando che al di fuori dell'impiego retribuito si svolgono altre attività, in primis per la cura domestica. Il limite di 39 ore esprime una media tra i due sessi che non tiene conto, per esempio, degli impegni che la gran parte delle donne ha fuori dal lavoro, a partire dalle faccende domestiche. **Per questo per il gentil sesso il limite dovrebbe scendere a 34 ore settimanali**. Un'attività lavorativa oltre i limiti nuoce gravemente alla salute perché toglie tempo al mangiar bene e al prendersi cura di sé in modo adeguato. Spesso però si lavora anche molto di più. (Fonte: StudioCataldi)

Indennità accompagnamento: come richiederla

Requisiti, domanda e iter per richiedere la prestazione sociale spettante agli invalidi civili

L'**indennità di accompagnamento** è una **prestazione sociale che spetta agli invalidi civili totali**, cioè a quei soggetti cui è stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, non in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. La patologia invalidante che può far riconoscere il sussidio dell'**indennità di accompagnamento** può essere di tipo fisico o di tipo psichico.

Quali requisiti per avere diritto all'**indennità di accompagnamento**?

I requisiti richiesti per ottenerla sono:

1. riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100%;

Coordinamento Territoriale FLP

pag. 4



2. impossibilità di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore;
3. in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita;
4. **cittadinanza italiana**;
5. per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
6. per i cittadini stranieri extracomunitari: **permesso di soggiorno** di almeno un anno di cui all'art. 41 TU Immigrazione;
7. residenza stabile ed abituale sul Territorio Nazionale.

L'**indennità di accompagnamento** è incompatibile con altre indennità aventi le stesse finalità, ovvero erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.

Inoltre, l'**indennità di accompagnamento** è indipendente dall'età e dalla composizione del nucleo familiare del beneficiario e non è reversibile agli eredi.

Come chiedere l'**indennità di accompagnamento**?

L'*iter* da seguire è il seguente:

1. Occorre recarsi dal proprio medico curante o da altro specialista convenzionato SSN e richiedere il cosiddetto "Certificato medico introduttivo", necessario per, poi, trasmettere la domanda di riconoscimento dell'invalidità all'Inps. Nel certificato deve essere indicato che il richiedente il sussidio è "*persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore*" oppure che si tratta di "*persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*".

2. Una volta inoltrata la certificazione da parte del medico, il richiedente deve inviare all'Inps la domanda per il riconoscimento dell'invalidità.

In che modo può inviarla?

Può inviarla:

- o accedendo con il Pin dispositivo ai Servizi Online per il cittadino del sito web dell'Inps;
- o contattando il Contact center Inps (si noti bene: è necessario, anche con questa modalità, essere in possesso del Pin);
- o rivolgendosi direttamente ad un Patronato.

3. Il richiedente verrà, poi, convocato dall'Istituto, davanti all'apposita Commissione Medica ASL integrata da un medico dell'Inps, per gli accertamenti sanitari.

4. All'esito dei controlli verrà inviato al richiedente il verbale che può essere positivo o negativo.

Nel caso in cui il **verbale** sia **positivo** la decorrenza dell'**indennità di accompagnamento** parte dal mese successivo alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità.

Nel caso di **verbale negativo** ovvero di diniego dell'invalidità **che fare?**

Avverso il verbale di diniego è possibile presentare un ricorso giudiziario.

Per fare ciò è necessario presentare al Tribunale un'istanza di accertamento tecnico preventivo (ATP) che ha la finalità di verificare le condizioni sanitarie del richiedente. Se l'ATP non viene espletato non è possibile esperire il ricorso.

Da chi è effettuato l'accertamento?

E' effettuato da un CTU, ovvero da un consulente tecnico nominato dal Giudice, in presenza di un medico dell'Inps. Le conclusioni dell'ATP sono trascritte in una relazione tecnica che deve essere trasmessa all'Inps e al ricorrente. Le spese dell'ATP sono a carico del ricorrente.

A questo punto il Giudice provvede a fissare con decreto un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti possono o meno contestare le risultanze della relazione.

Se la relazione non è contestata, viene omologata dal Giudice con decreto inappellabile.

In caso di contestazione, la parte che si oppone deve depositare, entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso, **il ricorso introduttivo del giudizio, indicando i motivi della contestazione: da quel momento inizia il giudizio vero e proprio, che si conclude con una sentenza inappellabile.**

L'**indennità di accompagnamento** è un reddito esente, cioè non è assoggettata all'Irpef.

L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l'anno 2017 l'importo è pari a 515,43 euro mensili.

Il Coordinatore
Michele GIULIANO

